



Volontari per le missioni onlus

(In filo sottile che unisce i cuori di tutti i colori)



VERBALE DI ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA

Il giorno 5 dicembre 2022 alle ore 21, in Lentate Sul Seveso, presso il laboratorio di Via Galvani 20, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 1 alle ore 21, l'assemblea ordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LE MISSIONI di Lentate sul Seveso ODV, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno.

Ordine del Giorno

1. Approvazione modifiche Statuto per adeguamento alla nuova normativa

Presiede il presidente Sig. Vergani Attilio che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Volonté Liliana Angela.

Il presidente accertato il rispetto dei termini e delle modalità di convocazione, constatato che sono presenti n. 23 soci, i quali rappresentano in proprio 23 voti su un totale di 30, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il presidente apre l'assemblea con la presentazione delle modifiche apportate allo Statuto della nostra associazione per adeguarlo alla nuova normativa prevista dal D.lgs 117/2017 anche chiamato Codice del Terzo Settore. Dopo una attenta lettura, l'Assemblea approva all'unanimità le modifiche apportare e adotta il nuovo Statuto che si allega alla presente.

Alle 23,00 la riunione viene sciolta.

Il presidente
Vergani Attilio

Il segretario
Volonté Liliana Angela

VOLONTARI PER LE MISSIONI
Laboratorio: Via C. Battisti, 5
Sede: Via Brescia, 19
20030 LENTATE SUL SEVESO (MI)
Telefono 0362 556400

VOLONTARI PER LE MISSIONI
ONLUS
C.F. 91093350154
di LENTATE s.r.l.

Registrato il presente atto il 22-12-2022
al n° 4821 mod. 3 con esant
€: ZERO . . esente . .

Su delega del Direttore Provinciale
Antonella Frongia
L'ADDETTO
Gaetano Femia



Art. 1 - D

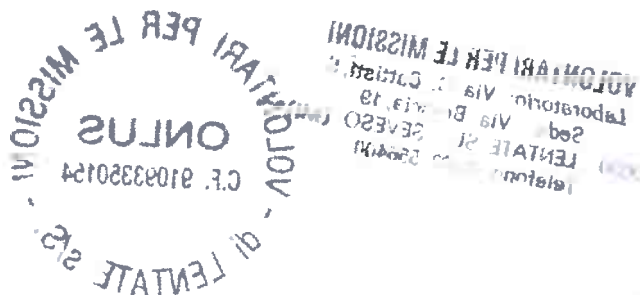
- 1.1 - È co
Orga
Ente
- 1.2 - L'a:
illimit
- 1.3 - Il tr
statu
- 1.4 - I cc
di de
dell'e

Art. 2 - F

- 2.1 - L'a:
sociale.
- sviluppo
sfavore
- promux
svantag
- inform
della sol
ideologi
- indivi
fornend
- sostene
deboli c
esempic

Art. 3 - I

- 3.1 - L'c
seguent
- lett. U - I
legge 1
sostegn
- lett. V - p
difesa r



STATUTO
VOLONTARI PER LE MISSIONI
Di Lentate Sul Seveso
Organizzazione di Volontariato

Art. 1 – Denominazione e sede

- 1.1** – È costituita l'associazione denominata: "Volontari per le Missioni di Lentate Sul Seveso - Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
- 1.2** – L'associazione ha sede nel Comune di Lentate Sul Seveso in via Brescia n. 19 e la sua durata è illimitata.
- 1.3** – Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
- 1.4** – I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Art. 2 – Finalità

2.1 – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

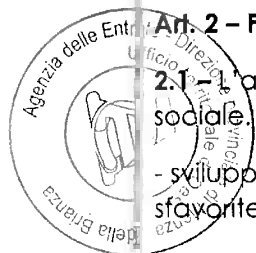
- sviluppare, organizzare e realizzare, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più svantaggiate del mondo, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa;
- promuovere progetti ed iniziative di cooperazione e solidarietà con le popolazioni più svantaggiate;
- informare, sensibilizzare, educare l'opinione pubblica ai problemi della giustizia, della povertà, della solidarietà e della pace tra i popoli, al superamento di ogni distinzione sociale, razziale, ideologica e religiosa;
- individuare, finanziare, realizzare e verificare progetti e programmi di cooperazione, di sviluppo, fornendone i mezzi necessari;
- sostenere e realizzare progetti che favoriscano l'inserimento scolastico e lavorativo delle fasce più deboli della popolazione anche attraverso la realizzazione delle strutture necessarie (quali ad esempio laboratori, scuole di falegnameria, scuole di sartoria).

Art. 3 – Attività di interesse generale

3.1 – L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al comma 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

lett. U - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lett. V- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;



Handwritten signature

lett. W- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche di tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 – Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate in modo indicativo e non esaustivo):

- elaborazione e realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo con particolare attenzione per i settori dell'istruzione, dell'educazione, in appoggio e in collaborazione con le missioni e le autorità locali dei paesi terzi;
- sostegno economico e programmi di sviluppo e di autosufficienza per le popolazioni più sfavorite;
- instaurazione di rapporti di collaborazione, networking e partnership con altre organizzazioni di volontariato e sostegno di istituzioni, aventi finalità affini, per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi;
- attività di formazione e orientamento – rivolte alle scuole, ai cittadini, alle aziende, agli operatori del settore e ad altri soggetti interessati – volte a migliorare la conoscenza delle problematiche della cooperazione internazionale, l'organizzazione di associazioni no profit ed altre tematiche correlate;
- attività di divulgazione, promozione, diffusione di best practice e delle informazioni rispetto alle attività di Volontari per le Missioni, e in genere rispetto al settore di riferimento;
- produzione di materiali per le comunicazioni, sia tradizionali che multimediali, on site e/o on line;
- organizzazione di eventi con scopo divulgativo, promozionale e di raccolta fondi, rispetto alla associazione e in relazione alle attività da essa sviluppate, rivolti alla popolazione e alle istituzioni (pubbliche e private);
- partecipazione a bandi e concorsi pubblici;
- attività varie finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale dei paesi in via di sviluppo.

3.3 – Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.4 – L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 – Aderenti all'associazione

4.1 – Sono aderenti all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.



Stavros

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato da chi ne ha la potestà.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri in seguito specificati.

4.4 – criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

2 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3 – Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- o Per dimissioni volontarie
- o Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- o Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- o Per decesso
- o Per comportamento contrastante con gli scopi statuari
- o Per persistente violazione degli obblighi statuari.

4- L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

Il contributo associativo al momento della costituzione dell'Associazione viene fissato in € 5,00; esso è a carico degli aderenti ed è suscettibile di variazioni in seguito a deliberazione dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita di qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Per le annualità successive, l'Assemblea delibererà in merito all'entità della quota relativa al contributo associativo.

5.2 – Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

francesca

inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure al beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 - Patrimonio e Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- Da eventuali fondi di riserva;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- Contributi di privati, di qualsiasi genere, a vario titolo;
- Contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta a firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:



Scrive: Donato

- Il Collegio dei Garanti
- l'Organo di Controllo (obbligatorio al ricorrere dei requisiti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea degli Aderenti

8.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell'Associazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto mediante affissione del documento di convocazione apposto dentro un'apposita bacheca sita presso la sede del laboratorio. L'Assemblea verrà convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha compito di:

- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendo tra i propri associati;
- Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;
- Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro componenti contrari allo statuto o alla legge;
- Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, su provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Fissare l'ammontare del contributo associativo;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

8.6 – D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere

Francesca...

l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.10 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

9.2 – Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3 – Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

9.4 – Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.5 – I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.6 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitate a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del **Consiglio Direttivo** sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.7 – Compete al Consiglio Direttivo:

- Compilare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;



documentato

- o Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- o Eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
- o Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- o Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- o Deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- o Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- o Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dell'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 - Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente;

- o Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- o Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- o È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- o Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- o Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- o In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Stefano Jambelli

Art. 11 – Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il collegio:

- Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 14 – Bilancio

14.1 – ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitali e voci analitiche.



Scritto a mano

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art 15 – Divieto di distribuzione degli utili

15.1 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

15.2 – il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Modifiche allo statuto

16.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e dal almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 – Devoluzione del patrimonio

17.1 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 19 – Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa all'albo avvisi esposto alla sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Handwritten signature